

Roma lì, 01/07/2026

**Alle Aziende Associate
che applicano CCNL
ed accordi di adesione a Fondenergia
c.a. Direzione personale
c.a. Rappresentanze Sindacali
A tutti gli aderenti ed interessati**

CIRCOLARE N°3/2026

***OGGETTO: NUOVI LIMITI DI DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.***

Premessa

Come è noto, la Legge n. 199 del 2025 ha incrementato, con effetto dal 1° gennaio 2026, i limiti di deducibilità dei versamenti alle forme pensionistiche complementari, come di seguito indicato.

Nuovi limiti di deducibilità

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.300.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.650 annui.

I riferimenti ai precedenti limiti di deducibilità indicati nella documentazione del Fondo debbono intendersi aggiornati.

Cordiali Saluti

Fondenergia
Il Direttore Generale
Danilo Di Crescenzo

